



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2018-2019

Comunicato Ufficiale N°377 del 5/04/2019

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 4 aprile 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, GIAMPAOLO PINTO,
LIVIO ZACCAGNINI

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GIAMPIERO PESCI, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELL'ASD MACIR CISTERNA PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S..

A seguito dell'esposto presentato dall'ASD Macir Cisterna, la Delegazione Provinciale di Latina ha trasmesso, alla Procura Federale, il predetto esposto pervenuto il 6 febbraio 2018, inerente un episodio di violenza accertato tra il calciatore Giampiero Pesci ed il Presidente / allenatore della stessa società sig. Gianfranco Criscuolo.

La Procura Federale, preliminarmente, ha ascoltato il sig. Criscuolo ed il sig. Massimo Mancini, rispettivamente Presidente / allenatore e dirigente della società Macir Cisterna e, successivamente, il calciatore della stessa società Gampiero Pesci.

Ha esaminato, altresì, la cartella clinica del Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, relativo alla persona del Criscuolo.

La Procura, ha ritenuto, dalla complessa attività d'indagine compiuta e dagli atti sopraindicati, l'emergere di un comportamento non regolamentare, con condotta antisportiva e violenta, tenuta dal calciatore in questione nei confronti del Criscuolo Gianfranco. Il calciatore, difatti, nel periodo tra l'1 ed il 4 dicembre 2017, dopo aver avuto un acceso colloquio telefonico con il Presidente, nel corso del quale ebbe a comunicargli di essersi infortunato durante un torneo amatoriale e che, pertanto, non poteva essere disponibile per la gara della domenica successiva.

Il 4 dicembre, presso gli spogliatoi dell'impianto sportivo, il Pesci aggrediva il Presidente, dapprima lanciandogli con violenza la borsa contenente gli indumenti sportivi, per poi colpirlo con uno schiaffo al volto, provocandogli lesioni, refertate in 4 giorni di prognosi.

Il sig. Pesci Giampiero nella propria programmata audizione dinanzi agli Organi Federali, ha solo parzialmente ammesso le proprie responsabilità sull'episodio in questione, mentre invece dalle deposizioni del Presidente Criscuolo, e particolarmente dal dirigente Mancini, risultano la descrizione dei fatti accaduti, che rendono del tutto credibili, puntuali e precise, tali da comprovare, con un grado di certezza superiore alla mera probabilità, la veridicità degli accadimenti di cui sopra.

Ritiene infine la Procura, che nel caso in esame non sia da prendere in considerazione la responsabilità oggettiva di cui all'art.4, comma 2 del C.G.S..

In conseguenza di quanto sopra, la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale, il calciatore Giampiero Pesci per violazioni dell'art.1 bis, comma 1 del C.G.S., per mancato comportamento dei principi di lealtà e probità sportiva.

Alla riunione indetta dallo scrivente Tribunale Federale Territoriale per il giorno 4 aprile 2019, è presente per la Procura Federale l'Avv.to Francesco Bevivino, mentre nessuno è presente per il deferito.

La Procura si riporta integralmente all'atto di deferimento, chiedendo la squalifica di n°6 mesi per il calciatore Giampiero Pesci.

Questo Tribunale Federale Territoriale, non riscontrando questioni preliminari o pregiudiziali, dopo aver valutato con la massima attenzione i fatti realmente accaduti, e tenuto conto della gravità del comportamento messo in atto dal calciatore Pesci nei confronti del Presidente Criscuolo, non può che ritenere congrua la sanzione proposta dalla Procura Federale.

Ciò premesso e ritenuto, questo Tribunale Federale Territoriale

Delibera

Di ritenere il deferito responsabile delle violazioni a lui ascritte, squalificando il calciatore Pesci Giampiero per n°6 mesi.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Pubblicato in Roma il 5 aprile 2019

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli